

Prevenzione incendi: DM settembre 2021

Raccomandazioni per i datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Sorveglianza, allarmi ed evacuazione.

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulle novità normative connesse alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, introdotte con l'entrata in vigore dei seguenti decreti:

- [Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021](#) (“decreto Controlli”);
- [Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021](#) (“decreto GSA”);
- [Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021](#) (“decreto Minicodice”).

A seguire riportiamo una sintesi delle principali raccomandazioni per i datori di lavoro relativamente ai seguenti argomenti:

- [Attività di sorveglianza](#)
- [Manutenzione e controllo periodico](#)
- [Nominativi, allarmi ed evacuazione](#)

Raccomandazioni per i datori di lavoro: attività di sorveglianza ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.

In particolare alcune di queste raccomandazioni “riguardano il mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio dei presidi e sono attuabili mediante l'adozione di **liste di controllo per la sorveglianza** e del ‘**registro dei controlli**’ per le attività di controllo e manutenzione”, secondo quanto previsto dal DM 1 settembre 2021. Altre raccomandazioni “riguardano le **misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio**. Tali misure rientrano nei contenuti del **PIANO di EMERGENZA e devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori**.”

Il **DM 1 settembre 2021** intende per **sorveglianza** ‘*l'insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni*’. Inoltre (Allegato I) ‘*le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo*’.

La **lista di controllo** per l'effettuazione della sorveglianza deve riportare:

- cosa verificare
- come (ove ritenuto necessario)
- con che periodicità e quando (es. giornalmente, settimanalmente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a fine giornata...)
- chi dovrà eseguire la sorveglianza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente istruiti; a tal fine il datore di lavoro si potrà avvalere, ad esempio, del RSPP)
- a chi segnalare eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento della stessa”.

Prevenzione incendi: DM settembre 2021

Inoltre è importante “accertarsi che la sorveglianza venga regolarmente svolta secondo quanto previsto dalle liste di controllo e le eventuali anomalie riscontrate trovino soluzione. Per la predisposizione delle liste di controllo si dovrà tener conto della valutazione del rischio. Nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell'allegato I del **DM 1 settembre 2021**, per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati, sono riportate anche alcune indicazioni in merito alla sorveglianza”.

Infine **nell'attività di sorveglianza** potranno essere compresi anche la **verifica periodica** di:

- **misure antincendio preventive**, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. a), che sono almeno le seguenti:
 1. corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili;
 2. mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;
 3. riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni,
 4. rispetto del divieto di fumo ove previsto,
 5. divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).
- **osservanza di divieti e limitazioni di esercizio** di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. b)”, che sono quelli “che scaturiscono dalla **VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO**”;
- **presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza**, di cui al DM 3 settembre 2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. e).

Raccomandazioni per i datori di lavoro: manutenzione e controllo periodico

Il **DM 1 settembre 2021**, sulla **manutenzione e controllo periodico** raccomanda ai datori di lavoro:

- Predisporre “un registro dei controlli, della tenuta del quale rimane responsabile lo stesso datore di lavoro, nel quale:
 - o siano individuati chiaramente gli impianti, le attrezzature, e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dei controlli periodici e delle manutenzioni
 - o siano individuati chiaramente i soggetti che effettuano i controlli periodici e le manutenzioni
 - o siano registrati tali controlli periodici e manutenzioni
 - o siano riportate per ogni intervento le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
 - o siano indicate le scadenze dei controlli periodici o delle manutenzioni successive
 - Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e degli altri sistemi di sicurezza antincendio a ‘tecnici manutentori qualificati’
 - Accertarsi che i controlli periodici e le manutenzioni vengano regolarmente svolti secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione”.
- Si ricorda poi che nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell'allegato I del DM 1 settembre 2021 “sono riportate le indicazioni sullo svolgimento dei controlli periodici e della manutenzione per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati”.

Raccomandazioni per i datori di lavoro: nominativi, allarmi ed evacuazione

Fra le raccomandazioni per i datori di lavoro è previsto che, riguardo alle **figure rilevanti ai fini della gestione delle emergenze**, i datori di lavoro devono “accertarsi di aver comunicato, in maniera chiara, a tutti i lavoratori:

Prevenzione incendi: DM settembre 2021

- i **nominativi degli addetti al servizio antincendio** (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi e i recapiti per un tempestivo contatto
- i **nominativi degli addetti al primo soccorso** (eventualmente il datore di lavoro stesso), nonché i e i recapiti per un tempestivo contatto
- i **nominativi di ogni altra eventuale figura con specifiche mansioni o con particolari responsabilità rilevanti nella gestione delle emergenze**, indicandone la funzione in relazione all'emergenza, nonché i recapiti per un tempestivo contatto”.

In merito all'**azionamento dell'allarme incendio**, è richiesto al datore di lavoro di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell'attività e del luogo di lavoro, dell'eventuale presenza di un sistema di rivelazione e allarme automatico, nonché della struttura del servizio antincendio:

- quando, come e a chi segnalare la rivelazione di un incendio o un principio di incendio nel luogo di lavoro
- chi deve valutare la segnalazione e adottare le misure conseguenti (tra cui, eventualmente, l'attivazione delle procedure di evacuazione)”.

E riguardo all'**evacuazione in caso di incendio** si raccomanda ai datori di lavoro di “definire chiaramente, in funzione della complessità dell'attività e del luogo di lavoro, delle modalità di rivelazione e allarme incendio adottate, nonché della struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:

- chi e quando deve disporre l'avvio delle procedure di evacuazione
- le modalità di svolgimento dell'evacuazione
- i compiti assegnati agli addetti al servizio antincendio (es.: chiamata dei soccorsi esterni)
- le procedure di esodo da seguire”.

Altre raccomandazioni sono relative alla **chiamata dei soccorsi esterni**:

- “Definire chiaramente, in funzione della situazione di emergenza ipotizzata:

- chi e quando deve disporre l'effettuazione della chiamata
- chi deve effettuare la chiamata
- chi chiamare
- quali informazioni fornire
- con che modalità
- modalità di supporto e assistenza ai soccorritori”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento INAIL che nella parte dedicata alle “Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio” riporta ulteriori indicazioni per i datori di lavoro e si sofferma anche sulle raccomandazioni per gli addetti al servizio antincendio (vedi quaderno INAIL Allegato).

Il nostro Studio si mette a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Cordiali saluti

Rifiuti & Ambiente S.r.l.


(Gatti Claudio)